Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 28 luglio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963, n. **2402.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Officine elettriche di Pontinvrea », con sede in Savona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa « Officine elettriche di Pontinvrea », con sede in Savona, via Garroni n. 3, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Officine elettriche di Pontinvrea », con sede in Savona, via Garroni n. 3, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Officine elettriche di Pontinvrea », con sede in Savona, via Garroni n. 3, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1963

SEGNI

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 173. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1963, n. **2403.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale femminile di Stato « Rubbiani », di Bologna.

N. 2403. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto professionale femminile di Stato « Rubbiani », di Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 140. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1964, n. **600.**

Classificazione fra i territori di bonifica montana del « comprensorio di bonifica montana del Teverone-Maroggia e territori montani contermini ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta che l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Perugia ha formulato di concerto con quello di Terni in data 19 dicembre 1961 per la classificazione quale comprensorio di bonifica montana del ter-

ritorio ricadente nel bacino del Basso Chiascio e Maroggia nelle provincie di Perugia e Terni, esteso per ettari 42.620;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è delimitato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste il quale nell'esprimere parere favorevole suggerisce di denominare il classificando territorio, comprensorio di bonifica montana del « Teverone-Maroggia e territori montani contermini »;

Viste le lettere n. 329 in data 27 febbraio 1963 del Ministero dei lavori pubblici e n. 128323 in data 13 febbraio 1964 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio ricadente nel bacino del Basso Chiascio e Maroggia nelle provincie di Perugia e Terni, esteso per ha. 42.620 e delimitato secondo la linea segnata in rosso con sfumatura esterna dello stesso colore nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, con la denominazione di « comprensorio di bonifica montana del Teverone-Maroggia e territori montani contermini ».

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1964

SEGNI

FERRARI AGGRADI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 169. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. 601.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 59. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di « Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea ».

Art. 61. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 177. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1964.

Aumento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente le norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private;

Constatato che le retribuzioni di cui all'art. 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293, hanno registrato nel complesso, fino alla data del 1° maggio 1963, variazioni in aumento di carattere generale e collettivo per un importo pari al 41,64 per cento, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1963, con il quale le pensioni in corso di godimento da parte dei dipendenti delle aziende elettriche private sono state variate a decorrere dal 1° luglio 1962;

Considerato che occorre disporre un corrispondente aumento delle pensioni poste a carico del Fondo di previdenza del personale delle aziende elettriche private, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1963, da applicarsi sull'85 per cento del loro ammontare iniziale, a norma del citato art. 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293;

Considerata la necessità di graduare tale aumento in relazione alle diverse decorrenze delle pensioni di cui trattasi;

Considerato che la situazione economico-finanziaria del Fondo di previdenza consente di procedere all'aumento delle pensioni, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 marzo 1956;

Visto il parere espresso al riguardo, in data 20 dicembre 1963, dal Comitato amministratore del Fondo, di cui all'art. 5 della legge 31 marzo 1956, n. 293;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le pensioni poste a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende elettriche, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1963, sono aumentate, per l'85 per cento del loro importo iniziale, della percentuale indicata a fianco di ciascuna decorrenza, secondo la tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

L'aumento di cui al precedente articolo decorre:

dal 1° luglio 1963, per le pensioni liquidate fino a tale data;

dal primo giorno del mese in cui è avvenuta la liquidazione, per le pensioni liquidate successivamente al 1° luglio 1963.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1964

SEGNI

COLOMBO — BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1964
Registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 74

Tabella recante le percentuali d'aumento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza del personale delle aziende elettriche private.

Decorrenza delle pensioni	Percentuale d'aumento da applicare sull'85 % dell'importo delle pensioni
—	—
1962 fino al 1° agosto	41,64 %
1962 dal 1° settembre	41,26 %
» » 1° ottobre	40,80 %
» » 1° novembre	39,32 %
» » 1° dicembre	37,54 %
1963 dal 1° gennaio	35,80 %
» » 1° febbraio	28,45 %
» » 1° marzo	21,70 %
» » 1° aprile	15,62 %
» » 1° maggio	10,87 %
» » 1° giugno	6,19 %
» » 1° luglio	1,90 %
» » 1° agosto	1,19 %
» » 1° settembre	0,79 %
» » 1° ottobre	0,39 %

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(5831)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1964.

Sostituzione del vice presidente e di un componente della Commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1961, registro n. 2 Finanze, foglio n. 211, riguardante la ricostituzione, per il quadriennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1964, della Commissione centrale per le imposte;

Ritenuta le necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Gualtieri, presidente di sezione della Corte di cassazione e vice presidente della predetta Commissione, perchè deceduto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Luigi Ricciardelli, presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo ed attualmente membro della Commissione centrale per le imposte, è nominato vice presidente della Commissione stessa, in sostituzione del dott. Giuseppe Gualtieri.

Il dott. Francesco Mongiardo, consigliere della Corte di cassazione, è nominato membro del predetto Consesso, in sostituzione del dott. Luigi Ricciardelli.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1964
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 90. — BAIOCCHI

(5862)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1964.

Riunificazione dei due Uffici del registro esistenti nella sede di Treviso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di riunire in un unico ufficio i due Uffici: « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, bollo e demanio » di Treviso;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215;

Decreta:

L'Ufficio atti civili e successioni e l'Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio di Treviso vengono riuniti in un unico ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro ».

Tale variazione avrà effetto dal 1° gennaio 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1964
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 39

(5937)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.
Classificazione tra le provinciali di ventinove strade in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1960 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 ottobre 1960, n. 264, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Firenze e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) 53 - San Domenico - Fiesole: dal confine comunale di Fiesole per San Domenico e Fiesole a Borgunto, innesto via dei Bosconi	km.	2,322
2) 55 - Via di Vincigliata: dalla via dei Bosconi per Vincigliata al confine comunale di Firenze a Ponte a Mensola	»	6,050
3) 103 - Via di Bivigliano: dalla Casa al Vento sulla via omonima; per Bivigliano a Vaglia sulla Strada statale n. 65	»	17,160
4) 102 - Via della Casa al Vento: dall'Olmo sulla Strada statale Faentina per Casa al Vento a Pratolino sulla Strada statale n. 65	»	9,480
5) 63 - Strada di San Gimignano: da Camporbiano al confine con la provincia di Siena verso San Gimignano	»	0,750
6) 41 - Strada di Sigginale: dalla Statale Faentina presso Borgo San Lorenzo e Dicomano sulla provinciale Traversa del Mugello	»	17,000
7) 42 - Strada di Luco o del Bagnone: da Borgo San Lorenzo per Luco a Scarperia	»	20,424
8) 61 - Via di Poggio Adorno: da « Le Vedute » sulla provinciale Val di Nievole al confine con la provincia di Pisa	»	1,435
9) 112 - Strada della Motta: dalla provinciale Traversa di Cerreto Guidi in « S. Zio » per « La Motta », raggiunge la provinciale Lucchese Romana	km.	3,950
10) 35 - Strada del Palude: dal confine comunale di Firenze presso « La Nave » a Bagno a Ripoli	»	2,100
11) 38 - Via del Torracchione: da Cavallina sulla strada provinciale militare per Barberino al ponte sulla Stura sulla provinciale Traversa di Barberino	»	1,540
12) 97 - Strada di Cardetole: da San Piero a Sieve sulla provinciale Imolese al ponte di Serravalle sulla Strada statale Faentina	»	3,465
13) 48 - Strada Lazzaretto-Lamporecchio-Pistoia: dal ponte di Lazzaretto sulla provinciale Traversa di Cerreto Guidi al confine con la provincia di Pistoia	»	5,450
14) 52 - Via Salaiola: da Empoli sulla Strada statale n. 67 per Monterappoli a Granaiolo sulla Strada statale Val d'Elsa	»	15,160
15) 57 - Via di Pian di Scò: da Vaggio al confine con la provincia di Arezzo verso Pian di Scò	»	1,625
16) 62 - Strada di Camporbiano: dal Castagno sulla provinciale Volterrana al confine con la provincia di Pisa	»	7,400
17) 65 - Strada dell'Ecce Homo: dal Castagno sulla provincia Volterrana a San Vivaldo sulla provinciale delle Colline	»	5,650
18) 71 - Strada del Ferrone: dall'Imprunetana al Ferrone sulla provinciale Chiantigiana per Val di Greve	»	3,066
19) 78 - Via di Scarpettini: dalla via Montalese alla provinciale Lucchese	»	3,550
20) 81 - Via Cipollatico-San Pancrazio: da Cipollatico sulla provinciale Volterrana a San Pancrazio sulla Certaldese	»	5,980
21) 88 - Strada Sant'Ellero-Donnini: dalla Strada statale n. 69 in Sant'Ellero a Donnini sulla Reggello-Tosi	»	3,100
22) 86 - Strada Reggello-Donnini-Tosi: da Pietrapiana per Donnini a Tosi	»	11,700
23) 108 - Strada Granaiolo-Castelnuovo-Orlo: dalla Strada statale di Val d'Elsa in Granaiolo per Castelnuovo e Coiano alla strada di Riporti o di Val d'Orlo	»	7,000
24) 110 - Strada di Montebeni: dalla via di Vincigliaia in I° d° « Castel di Poggio » al confine comunale di Firenze verso Settignano	»	0,475
25) 113 - Strada Maremmana-Livornese: si distacca in San Vivaldo e per Iano e Torri raggiunge il confine per la provincia di Pisa	»	8,200
26) 117 - Strada di S. Zanobi: dalla Piancaldolese per Cabucaccia a Firenzuola	»	17,897

27) 120 - Strada di Roncobilaccio: dalla strada di Bruscoli al confine con la provincia di Bologna verso Castiglion de Pepoli . . . . km. 0,700

28) 124 - Strada Urbinese: da Ponte Matassino a Casa Ontaneto . . . . » 1,500

29) 122 - Strada dell'Acquerino: si svolge tra Monachino e l'Acquerino sul percorso Pistoia-Riola . . . . » 1,200

Totale . . . km. 185,329

che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le 29 strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(5873)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di sette strade in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, numero 33105, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Udine e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti sette strade:

1) di Barbariga: dall'innesto strada del Varmo a Varmo all'innesto strada di Latisana a Rivignano . . . . . km. 4,000

2) delle Bandite: dall'innesto strada di Latisana presso Canale Ortenis all'innesto strada statale n. 14 della Venezia Giulia alle Crosere del Paludo . . . » 4,000

3) della Val Raccolana: da Chiusaforte per Sella Nevea all'innesto strada statale n. 54 del Friuli a lago del Predil » 26,600

4) Opitergina: da Pordenone per Visinale-Prata di Sotto-Puia al confine di provincia con Treviso (Portobuffolè) . . . » 15,100

5) di Arba: dall'innesto strada della Val Cellina al bivio per Orgnese per Arba a Basaldella . . . . » 9,000

6) di Zoppola: dall'innesto strada del Sile a San Giorgio della Richinvelda per San Martino al Tagliamento-Arzene-San Lorenzo a Castions di Zoppola . . km. 11,500

7) di Zompitta: dall'innesto strada del Cornappo a Vergnacco per Zompitta-Savorgnano del Torre-all'innesto della strada di Attimis a Ravosa . . . . » 5,000

Totale . . . km. 75,200

che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le sette strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(5828)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1964.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215, con cui è stato approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare », con sede in Napoli;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, relativo alla trasformazione dell'Ente suddetto in Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, relativo al trasferimento al Ministero delle finanze delle attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana in materia di vigilanza sull'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente l'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, in data 26 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1957, registro n. 1 Partecipazioni statali, foglio n. 28, con cui sono stati devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni già esercitati dai Ministeri delle finanze e del tesoro, per quanto concerne le partecipazioni statali e le relative quote di partecipazione, sull'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1964, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commer-

cio, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1964, registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 307, con cui venne nominato il Collegio dei revisori dell'Ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo» per il triennio 1964-66;

Vista la lettera con cui il dott. Vittorio Zanola ha rassegnato le dimissioni da membro effettivo del Collegio suddetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 dicembre 1966 il dott. Antonio Dianare è nominato membro effettivo del Collegio dei revisori dello Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » quale rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, in sostituzione del dottor Vittorio Zanola, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1964

Il Ministro per le partecipazioni statali
Bo

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1964
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 346

(5893)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1964.

Proroga del termine di chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'Industria Meccanica - F.I.M.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visti i propri decreti 19 dicembre 1958, 18 marzo 1961, 12 dicembre 1961, 16 novembre 1962, 8 giugno 1963 e 2 gennaio 1964, con i quali vennero, fra l'altro, fissati e prorogati i termini per la chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'Industria Meccanica;

Considerato che il termine fissato al 31 marzo 1964, con decreto ministeriale 2 gennaio stesso anno, deve essere ulteriormente prorogato, non essendo stato possibile chiudere la liquidazione a causa di talune pendenze che non sono state risolte nel termine predetto;

Visto l'art. 1 della legge 7 febbraio 1956, n. 45;

Visto l'art. 2, comma secondo, della citata legge 7 febbraio 1956, n. 45, concernente l'obbligo da parte del Comitato di liquidazione, a chiusura della gestione, di presentare il rendiconto di tutta la sua attività;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Decreta:

Ferma restando ogni altra disposizione fissata nel decreto ministeriale 16 novembre 1962, di cui in premessa, il termine di chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento della Industria Meccanica è prorogato al 31 marzo 1965. Entro lo stesso termine il Comitato di liquidazione è tenuto a presentare il rendiconto della sua attività.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1964

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1964
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 348. — VIOLA

(5907)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1964.

Incameramento a favore dell'Erario delle cauzioni prestate dalla ditta Franco Olivelli - Milano, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Franco Olivelli, via Pergolesi, 15, Milano, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazioni di merci dall'estero dei seguenti valori:

Mod. B Import n. 6.511.781 emesso il 13 aprile 1961 dalla Banca nazionale del lavoro, sede di Milano, per Lgs. 1.784.8.0 (lire sterline millesettecentottantaquattro otto scellini zero penny);

Mod. B Import n. 6.522.907 emesso il 31 luglio 1962 dalla Banca nazionale del lavoro, sede di Milano, per L. 732.000 (lire settecentotrentaduemila);

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta ha effettuato l'importazione della merce oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni per i seguenti importi:

lire sterline 664.4.1 (lire sterline seicentosessantaquattro quattro scellini un penny);

lire italiane 371.856 (lire trecentosettantunomilaottocentocinquantasei);

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato delle cauzioni a suo tempo prestate dalla ditta Franco Olivelli di Milano limitatamente al 10% dei seguenti importi:

lire sterline 664.4.1 (lire sterline seicentosessantaquattro quattro scellini un penny);

lire italiane 371.856 (lire trecentosettantunomilaottocentocinquantasei).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1964

Il Ministro: MATTARELLA

(5904)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1964.

Incameramento a favore dell'Erario delle cauzioni prestate dalla ditta S.p.az. Ing. Piacentini & F.lli - Torino, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativo a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta S.p.az. Ing. Piacentini & F.lli, via Arsenale, 35, Torino, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazioni di merci dall'estero dei seguenti valori:

Mod. B Import n. 71915 emesso il 13 dicembre 1961 dalla Banca mobiliare piemontese di Torino per $ 1.174, pari a Lit. 729.194 (lire settecentoventinovemilacentonovantaquattro);

Mod. B Import n. 8620359 emesso il 18 settembre 1962 dalla Banca mobiliare piemontese di Torino per $ 18.819,58 pari a Lit. 11.685.643 (lire undicimilioniseicentottantacinquemilaseicentoquarantatre);

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta ha effettuato l'importazione della merce oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni per i seguenti importi:

lire italiane 722.702 (lire settecentoventiduemilasettecentodue);

lire italiane 3.026.120 (lire tremilioniventiseimilacentoventi);

Considerato, inoltre, che la ditta non ha finora effettuato l'importazione della merce per l'importo di lire italiane 7.706.416 (lire settemilionisettecentoseimilaquattrocentosedici);

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato delle cauzioni a suo tempo prestate dalla ditta S.p.az. Ing. Piacentini & F.lli di Torino limitatamente al 10% dei seguenti importi:

lire italiane 722.702 (lire settecentoventiduemilasettecentodue);

lire italiane 3.026.120 (lire tremilioniventiseimilacentoventi);

lire italiane 7.706.416 (lire settemilionisettecentoseimilaquattrocentosedici).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1964

Il Ministro: MATTARELLA

(5903)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Roger Taymans, Console generale del Belgio a Napoli.

(5838)

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. David Carrick Lees, Vice console di Gran Bretagna a Palermo.

(5912)

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Bruno Lavagnini, Console onorario di Grecia a Palermo.

(5913)

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Andrea Schapira, Console generale onorario di Israele a Milano.

(5914)

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Raùl Andrade Moscoso, Console generale dell'Equatore a Genova.

(5915)

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Salah Eddin Wasfi, Console generale della R.A.U. a Milano.

(5916)

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Norman Robert Cumming, Console del Canadà a Milano.

(5917)

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Viola Gertrude Smith, Vice console del Canadà a Milano.

(5918)

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha ha concesso l'exequatur al sig. David Everard Tatham, Vice console di Gran Bretagna a Milano.

(5919)

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Herbert Morales, Console degli U.S.A. a Milano.

(5920)

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Martin Stahl, Console degli U.S.A. a Milano.

(5921)

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. E. Bliss Eldridge, Vice console degli U.S.A. a Roma.

(5922)

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Jakob Jakobsen, Console generale di Norvegia a Genova.

(5923)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Podenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964, il comune di Podenzana (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.715.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5925)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni allo statuto del Consorzio della bonificazione pontina, con sede in Latina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11217 in data 12 luglio 1964, sono state approvate alcune modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio della bonificazione pontina, con sede in Latina, deliberate dal commissario straordinario in data 23 marzo 1964-4 maggio 1964.

(5931)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « La Romana », con sede in Roma, in liquidazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 luglio 1964, il rag. Filippo Andolina è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa di consumo « La Romana », con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Augusto Lioni dimissionario.

(5890)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Faenza (Ravenna)

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1964, n. 2905, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Faenza (Ravenna).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata nella firma delle citazioni ai proprietari interessati.

(5924)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 27 luglio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,93	624,85	624,90	624,90	624,85	624,94	624,90	624,92	624,94	624,92
$ Can.	578,12	578,15	578,20	578 —	577 —	578,02	578,12	578,05	578,07	578,15
Fr. Sv.	144,49	144,47	144,48	144,4725	144,45	144,47	144,4775	144,50	144,47	144,48
Kr. D.	90,34	90,33	90,35	90,345	90,45	90,34	90,325	90,35	90,34	90,34
Kr. N.	87,31	87,35	87,31	87,32	87,37	87,31	87,315	87,30	87,31	87,31
Kr. Sv.	121,66	121,64	121,65	121,675	121,40	121,65	121,655	121,65	121,66	121,67
Fol.	172,92	172,88	172,90	172,91	172,95	172,92	172,91	172,90	172,92	172,92
Fr. B.	12,56	12,562	12,56	12,56375	12,5625	12,56	12,562	12,55	12,56	12,565
Franco francese	127,53	127,52	127,52	127,525	127,50	127,53	127,53	127,53	127,53	127,54
Lst	1742,37	1742,55	1742,80	1742,70	1742 —	1742,50	1742,65	1742,59	1742,57	1742,90
Dm. occ.	157,24	157,21	157,21	157,22	157,235	157,23	157,21	157,25	157,23	157,24
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,215	24,22	24,15	24,21	24,218	24,20	24,21	24,22
Escudo Port.	21,72	21,72	21,72	21,725	21,90	21,72	21,72	21,73	21,72	21,72

Media dei titoli del 27 luglio 1964

Rendita 5 % 1935	104,25
Redimibile 3,50 % 1934	94,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,95

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 luglio 1964

1 Dollaro USA	624,90
1 Dollaro canadese	578,06
1 Franco svizzero	144,475
1 Corona danese	90,335
1 Corona norvegese	87,317
1 Corona svedese	121,665
1 Fiorino olandese	172,91
1 Franco belga	12,563
1 Franco francese	127,527
1 Lira sterlina	1742,675
1 Marco germanico	157,215
1 Scellino austriaco	24,219
1 Escudo Port.	21,722

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Bando di concorso della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

L'ALTA AUTORITÀ C.E.C.A. LUSSEMBURGO

assume per concorso:

1) per i suoi servizi a Lussemburgo:

correttori (assistenti) di lingua tedesca, francese, italiana od olandese, che abbiano una buona esperienza professionale;

traduttori aggiunti di lingua italiana;

2) per il Servizio Stampa e Informazioni delle Comunità Europee, avente, ugualmente sede a Lussemburgo:

un amministratore principale di lingua materna inglese, o avente una conoscenza perfetta di detta lingua, con esperienza professionale di giornalista, preferibilmente in materia economica e commerciale.

Informazioni più complete sono pubblicate, insieme con le condizioni di ammissione e con il modulo di candidatura, nel n. 108 dell'8 luglio 1964 della « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » che è in vendita presso la Libreria dello Stato, piazza G. Verdi, 10, Roma (invio contro versamento Lit. 85, sul C.C.P. 1/2640. Preghiera di indicare il numero della « Gazzetta Ufficiale » in questione sullo scontrino di versamento).

Agenzie:

via del Tritone, 61/A e 61/B Roma;

via XX Settembre (Palazzo Ministero delle finanze) Roma;

Galleria V Emanuele, 3 Milano;

via Chiaia, 5 Napoli;

via Cavour, 46/R Firenze.

Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 8 agosto 1964.

Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno pervenire direttamente all'Alta Autorità C.E.C.A. in Lussemburgo.

(6039)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a complessivi quattrocentoventidue posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, indetti dai direttori compartimentali delle Ferrovie dello Stato di Napoli, Palermo e Cagliari, per l'iscrizione nella sezione III dei rispettivi albi degli aspiranti assuntori.

I DIRETTORI COMPARTIMENTALI

DELLE FERROVIE DELLO STATO DI NAPOLI, PALERMO E CAGLIARI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato », e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1960, n. 841, che detta norme per la classificazione in categorie delle assuntorie di stazione, di fermata, nonchè di quelle di passaggi a livello presenziati e di vigilanza segnali e punti speciali della linea con presenziamento;

Vista la deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato n. 145/P.2.3.2, in data 21 novembre 1962, con la quale sono stabiliti i requisiti fisici, psichici e attitudinali agli effetti della iscrizione e della cancellazione sia nell'albo che nei ruoli compartimentali rispettivamente degli aspiranti assuntori e degli assuntori ferroviari;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Vista la deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato n. 3/P.3.1.1. in data 31 gennaio 1963, concernente il numero dei posti da inscrivere nelle singole sezioni degli albi compartimentali in base al presumibile fabbisogno di nuovi assuntori per il triennio 1963-65.

Tenute presenti le iscrizioni nella sezione III degli albi compartimentali già disposte in applicazione dell'art. 27 della legge 1236/1959, modificato dall'art. 8 della legge 13/1963 e dall'art. 37 delle norme transitorie dei sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Considerato che il quantitativo degli iscritti nella predetta sezione risulta inferiore al numero delle assuntorie che dovranno presumibilmente essere assegnato al prossimo periodo di un anno;

Hanno indetto

tre concorsi, per esami e per titoli, a posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea da inscrivere nella sezione III dei rispettivi albi pubblici compartimentali, per i quantitativi appresso indicati

Compartimento di Napoli (deliberazione in data 30 giugno 1964), posti 236;

Compartimento di Palermo (deliberazione in data 14 febbraio 1964), posti 170;

Compartimento di Cagliari (deliberazione in data 5 giugno 1964), posti 16.

Ai concorsi di cui sopra possono partecipare anche coloro che siano iscritti in uno o più albi compartimentali di aspiranti assuntori o nel ruolo speciale degli assuntori.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso oltre agli altri requisiti di cui appresso, gli aspiranti debbono possedere la licenza di quinta elementare, rilasciata da scuola pubblica italiana.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione ai concorsi, su carta bollata e redatta in conformità al modello allegato « A », dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato presso la quale si intende concorrere, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro delle domande non è consentito alcun tramite. nemmeno di pubbliche Amministrazioni, e pertanto lo eventuale ritardo nel recapito delle medesime non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alle domande deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del proprio comandante della compagnia o unità equiparata.

In dette domande, i candidati dovranno dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio di cui al punto 1;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il proprio indirizzo (l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o

da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo stesso, ne ovviamente per eventuali disguidi postali o telegrafici).

I concorrenti che intendano sostenere l'esame facoltativo di lingua tedesca debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza sopra stabilita.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. — *Limiti di età*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 45° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

4. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nonchè gli assuntori revocati dallo incarico in base a precedenti norme ovvero ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, citato nelle premesse.

L'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti richiesti, è deliberata con motivato provvedimento del direttore compartimentale.

5. — *Diario delle prove di esame*
Comunicazioni e documenti di identità

I concorrenti dovranno nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e le sedi in cui avranno luogo le prove orali, date e sedi che saranno stabilite con successivi provvedimenti.

I concorrenti stessi, comunque, riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

6. — *Requisiti psico-fisici - Visita medica*

I candidati devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute e per i loro precedenti morbosi, potrebbero:

a) trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio;

b) invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio;

c) essere prematuramente depennati dagli albi e dai ruoli compartimentali per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i requisiti fisici particolari previsti dall'apposita tabella; tra l'altro, acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti; (per gli aspiranti che abbiano compiuto i 40 anni, l'acutezza visiva deve essere di 14/10 complessivamente senza lenti); campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di metri 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti particolari sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano, inoltre, i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

La visita medica — alla quale saranno sottoposti soltanto i vincitori del concorso — verrà effettuata a cura dei sanitari dell'Azienda ed è subordinata al pagamento di una tassa di L. 510, da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato — Servizio ragioneria — tassa per visita medica.

La ricevuta di tale versamento dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà inviata agli interessati.

I concorrenti con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario — Mod. san. 6 — si intendono edotti dell'esito della visita medica: quelli dichiarati inidonei possono chiedere — entro i successivi dieci giorni — una visita medica di revisione. A tal fine gli interessati debbono far pervenire alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato domanda su carta bollata corredata di un certificato medico.

La visita stessa qualora accordata, sarà praticata dai competenti organi sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, con l'eventuale intervento di consulenti o specialisti dell'Azienda medesima.

Coloro che saranno dichiarati inidonei decadranno dal diritto all'iscrizione nell'albo.

Tanto alla prima visita medica quanto a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al precedente punto 5.

I candidati che intendano accertarsi se sono in possesso dei requisiti fisici, prescritti, possono chiedere, prima degli esami, di essere sottoposti ad una visita medica preventiva da praticarsi presso gli Ispettorati sanitari delle ferrovie dello Stato.

A tal fine debbono presentare domanda alla Segreteria compartimentale, allegando la ricevuta del versamento di L. 510 effettuata sul c/c postale di cui sopra.

Si sottolinea che le risultanze di tale visita medica non sono impegnative per l'Azienda in quanto i vincitori del concorso stesso saranno sottoposti, prima della iscrizione a nuovo accertamento sanitario; peraltro, essi saranno tenuti al pagamento di altra tassa di uguale importo.

7. — *Commissione esaminatrice*

Le Commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato seguendo le norme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, citato nelle premesse.

Per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca saranno aggregati alle Commissioni esaminatrici, soltanto per detta prova, un funzionario competente dell'Azienda o un professore abilitato all'insegnamento.

I provvedimenti di nomina delle Commissioni verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in una prova orale unica come da programma di cui l'allegato « *B* ».

Per la prova orale obbligatoria la Commissione disporrà complessivamente di punti 30 e saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova medesima avranno riportato almeno punti 18.

E' ammessa anche una prova facoltativa di lingua tedesca, alla quale saranno sottoposti solamente i candidati risultati idonei alla prova orale obbligatoria.

Per tale prova la Commissione disporrà, complessivamente, di punti 0,50 per l'esame scritto e punti 0,50 per l'esame orale.

Detta prova facoltativa verterà sul programma di cui lo allegato « *C* » e s'intende superata solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà del punteggio previsto per ciascuno esame (scritto e orale).

9. — *Titoli*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, quelli di preferenza, fra candidati classificati a pari merito, nonchè quelli che danno luogo a riserva di posti.

Per i titoli di merito sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi

A) punti 0,50 per ogni anno intero di prestazioni rese nelle assuntorie o come incaricati fino ad un massimo di 5 punti;

B) punti 0,50 per ognuna delle seguenti abilitazioni ed idoneità fino ad un massimo di 2 punti complessivi.

Abilitazioni

1) telegrafo; 2) movimento; 3) freni, scambi e manovre 4) esercizio con sistema di blocco; 5) servizio con dirigente unico; 6) scorta carrelli.

Idoneità:

1) alle funzioni di assistente di stazione; 2) ai servizi di vigilanza sulla linea; 3) conseguita in concorsi per la iscrizione all'albo degli aspiranti assuntori.

Tutte le abilitazioni ed idoneità per essere utili agli effetti del presente punteggio, debbôno essere state conseguite presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

C) punti 0,50 pr ogni persona di famiglia riconosciuta idonea per essere di ausilio all'assuntore nell'espletamento delle sue mansioni, fino ad un massimo di punti 1,50;

D) punti 0,20 per ogni anno intero di prestazioni rese in qualità di dipendente dell'Azienda purchè non dimissionario, revocato o destituito fino ad un massimo di punti 2;

E) punti 0,25 per ogni anno intero di prestazioni, fino ad un massimo di punti 2, resi in qualità di dipendente di imprese appaltatrici per conto dell'Azienda delle ferrovie dello Stato con utilizzazione in uno o più dei seguenti servizi

1) deviatori; 2) carrello automotore; 3) mezzi meccanici di trazione su strada ferrata; 4) manovre nelle stazioni; 5) manutenzione dell'armamento; 6) guardamerci.

F) punti 2,50 per la condizione di vedova o di orfano di dipendente dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, anche se deceduto dopo la cessazione dal servizio;

G) punti 2,50 per la condizione di vedova o di orfano di assuntore iscritto nel ruolo speciale di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, numero 1418. Lo stesso punteggio è attribuito alle vedove e agli orfani di assuntori deceduti in servizio nel biennio 1° marzo 1958-29 febbraio 1960.

I punteggi aggiuntivi sono cumulabili, ad eccezione di quelli previsti ai punti *F*) e *G*) che sono fra loro alternativi

10. — *Graduatoria Preferenza e riserva posti*

La votazione complessiva ottenuta sommando il voto riportato nella prova orale, il voto riportato nella prova facoltativa, nonchè il voto conseguito nella valutazione dei titoli determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva, saranno preferiti, nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
p) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
q) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
s) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
t) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
u) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
v) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

L'iscrizione nell'albo verrà effettuata seguendo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè delle altre categorie aventi diritto a riserva di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507 e 24 gennaio 1962, n. 46, il 2 % dei posti assegnati a ciascun Compartimento è riservato ai candidati che, risultati idonei nelle prove obbligatorie, abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca, conseguendo in ciascun esame scritto ed orale — una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

Qualora il numero dei posti da riservare in base a dette percentuali risulti, nelle singole sedi compartimentali, inferiore all'unità; verrà comunque assegnato un posto per la riserva medesima; se, invece, dal calcolo risultasse un numero intero con decimali, si procederà all'arrotondamento per difetto o per eccesso di un posto, a seconda che la parte decimale sia inferiore o uguale allo 0,50 ovvero ad esso superiore.

In base al successivo decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671 i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In tal caso, però, essi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante una prova di esame, che avrà anche valore di prova facoltativa ai fini dell'assegnazione del punteggio complementare.

Tale prova che consisterà in un esame su tema scritto ed in una conversazione, sarà valida soltanto se il candidato avrà riportato in ciascun esame — scritto ed orale — almeno un punteggio di 0,25 su 0,50; il mancato superamento della prova d'italiano produrrà l'inefficacia delle prove obbligatorie sostenute nella lingua tedesca.

I candidati di cui ai due ultimi commi che abbiano superato le prove d'esame previste nei medesimi, concorrono anche essi alla cennata riserva di posti.

Le graduatorie dei concorsi sono approvate dai direttori compartimentali competenti sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

11. — *Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto all'iscrizione nell'albo, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio o copia notarile del medesimo o certificato del diploma, rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

b) certificato generale dell'Ufficio del casellario giudiziale;

c) estratto dell'atto di nascita;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) documento comprovante la posizione del candidato circa l'adempimento degli obblighi militari (estratto dello stato di servizio o estratto del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva e per i militari alle armi, dichiarazione del Comando da cui dipendono).

Qualora per fatto dell'autorità militare, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, provvisoriamente e nel cennato termine, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in unico documento.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, sul bollo; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera, ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

12. — *Iscrizione dei vincitori*

L'iscrizione dei vincitori dei concorsi negli albi degli aspiranti assuntori è effettuata seguendo l'ordine delle relative graduatorie, previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 nonchè della permanenza di quelli di cui ai punti *a*), *c*), *d*) dello stesso art. 4.

Su carta legale

ALLEGATO *A*

Alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato

(1)

Il sottoscritto (2) . . . . nato il . a . . (provincia di . . .) , presa conoscenza dell'avviso-programma in data . . relativo al concorso a . . . posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, da iscrivere nella sezione III dell'albo di codesto Compartimento, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare *tutte le condizioni contenute* nel programma (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di . . (indicarne la specie) conseguito presso la scuola . (indicare quale), in data . .,

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (4).

(5) . . . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

Indirizzo (6)
(il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile).

---

(1) Sede del Compartimento.

(2) Scrivere a macchina o a stampatello (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge).

(3) Chi vorrà assoggettarsi alla prova facoltativa di lingua tedesca, dovrà aggiungere nella domanda, la relativa richiesta.

(4) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(5) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda.

(6) Il candidato ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Azienda F. S. degli eventuali successivi cambiamenti di indirizzo.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova unica

Dettato (scrittura fonogrammi di servizio).

Lettura di un brano di prosa.

Lettura dell'orario ferroviario di servizio.

Operazioni aritmetiche fondamentali, nonchè addizione e sottrazione di numeri complessi di tempo.

Norme di servizio per la custodia dei passaggi a livello, ed in particolare:

Attribuzione e responsabilità degli assuntori - Libri di servizio, orari - Obblighi inerenti alla custodia del P. L. - Manovra dei cancelli, delle barriere e dei segnali di protezione - Passaggi abitualmente chiusi e passaggi con barriere manovrabili a distanza - Pulizia e manutenzione dei passaggi a livello - Precauzioni da usare in caso di guasti alle barriere - Mezzi ed attrezzi di servizio in dotazione agli assuntori.

Nozioni relative al regolamento sui segnali: Tabella dei segnali - Segnali annessi ai treni - Segnali della linea e delle stazioni - Segnali a mano - Segnali sussidiari.

Nozioni connesse con le istruzioni per il servizio del personale di linea: Avvertenze generali sul contegno dei dipendenti, sulle precauzioni personali, sulla rimozione di oggetti e materiali ingombranti o pericolanti, ecc. - Obblighi e disposizioni comuni per *tutti gli impianti telefonici* - Obblighi speciali per le linee a trazione elettrica - Obblighi derivanti dal regolamento per la circolazione dei treni - Obblighi speciali per la effettuazione dei treni preceduti da staffette ed equiparati - Obblighi e disposizioni speciali per le linee esercitate con i sistemi di dirigente centrale e di dirigente unico - doveri derivanti dall'alloggiare nelle case cantoniere o nei fabbricati dell'Azienda

Nozioni sulle infrazioni alla polizia ferroviaria: Fatti contro la conservazione e sicurezza della strada ferrata e dei mezzi di esercizio - Fatti contro la sicurezza dell'esercizio.

ALLEGATO *C*

Prova facoltativa di lingua tedesca

Traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla Commissione.

Conversazione atta a provare la conoscenza della lingua tedesca.

(5764)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico per titoli ed esami a quattordici posti di direttore sanitario provinciale di 3ª classe in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 2643 in data 29 aprile 1964 della Giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953 e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1963;

Rende noto

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattordici posti di direttore sanitario provinciale in prova nel ruolo sanitario del personale provinciale, gruppo *A*, grado gerarchico 5° dell'Opera, già 8° dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di laurea in medicina e chirurgia, conseguita da almeno dieci anni, ed essere abilitati all'esercizio professionale;

B) essere forniti del diploma di specializzazione in clinica pediatrica;

C) essere di età non superiore agli anni 40.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che già rivestano la qualifica di sanitario di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico;

D) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, che sarà accertata d'ufficio;

G) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

H) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I. lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 26 agosto 1964

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema)

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 40° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso del requisito previsto nella lettera C) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la data del conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, l'Università che l'ha rilasciata e la data di abilitazione all'esercizio professionale;

la data di specializzazione in clinica pediatrica e l'Università che ha rilasciato il diploma relativo;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi delle sedi vacanti;

se siano impiegati dello Stato o di altro Ente pubblico, indicando l'Amministrazione, la categoria e la qualifica ricoperta.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dello Stato, dell'Opera o di altri Enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera G) dell'art. 2 del presente bando.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizi prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni

Art. 6.

Gli esami consisteranno in:

1) una prova scritta riguardante la fisiopatologia e clinica pediatrica;

2) una prova pratica riguardante l'esame clinico di un bambino sano o malato;

3) una prova di laboratorio riguardante la batteriologia e la chimica applicata alla pediatria;

4) una prova orale riguardante le materie della prova scritta, nonchè nozioni di igiene generale e speciale; nozioni di statistica sanitaria; nozioni di educazione fisica; assistenza ai minorati psichici e fisici; ordinamento sanitario dello Stato; ordinamento dell'Opera nazionale maternità infanzia; nozioni di legislazione sanitaria; nozioni di legislazione sociale.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni, che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove di esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità infanzia, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari su carta da bollo da L. 200; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità; oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 200 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa Italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1º giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive aggiunte e modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti consentiti.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità infanzia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200 da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 40.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 40º anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *C*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 8.

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 200;

c) certificato su carta da bollo da L. 200, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) 1) Diploma di laurea in medicina e chirurgia, in originale o in copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) Diploma di abilitazione all'esercizio professionale come sopra;

3) Diploma di specializzazione in clinica pediatrica, come sopra;

g) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *e*) del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del precedente articolo 10, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati direttori sanitari provinciali di 3ª classe in prova per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 5º dell'Opera, già 8º dello Stato, di gruppo *A*. Ai provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri Enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione delle sedi vacanti verrà fatta d'ufficio, indipendentemente dall'ordine della graduatoria di merito, tenendo conto per quanto possibile, delle preferenze manifestate dai vincitori all'atto della pubblicazione della graduatoria predetta.

I dirigenti sanitari che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati in ruolo, nel grado 5º del personale dell'Opera, già grado 8º dello Stato, gruppo *A*, del ruolo sanitario del personale provinciale con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado corrispondente ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

I direttori sanitari, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il presidente: GOTELLI

Il direttore generale: CUTTITTA

ALLEGATO UNICO

Schema di domanda, possibilmente dattilografata da redigere su carta bollata da L. 200

Alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità infanzia - Lungotevere Ripa, 1. — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a quattordici posti di direttore sanitario provinciale di 3ª classe in prova (gruppo *A*, grado gerarchico 5º dell'Opera, già 8º dello Stato) indetto il 30 giugno 1964.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a . . . . . . il . . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . il . . . . . .;

f) è abilitato all'esercizio professionale dal . . . . .;

g) ha conseguito la specializzazione in clinica pediatrica presso l'Università di . . . . . . il . . . . .;

h) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: (4);

i) ha prestato servizio come impiegato presso le seguenti pubbliche Amministrazioni: (5) . . . . . .;

l) è disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi delle sedi vacanti.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni: . . . . . .

Data . . . .

Firma (6) . . . .

---

(1) I concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 40 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se si abbia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) Indicare le Amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali o di altri Enti di diritto pubblico è sufficiente il visto dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(5763)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventotto posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 25 luglio 1963.

Le prove scritte di esame del concorso a ventotto posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di geometra, bandito con decreto ministeriale 25 luglio 1963, avranno luogo nei giorni 21 e 22 settembre 1964, alle ore 8, presso le seguenti sedi:

Roma: Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;

Alessandria: Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica - Spalto Borgoglio n. 21;

Cagliari: Università degli studi;

Firenze: Istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci », via del Terzolle n. 89;

Messina: Città del Ragazzo, rione Gravitelli;

Potenza: Istituto tecnico industriale, via Lazio n. 39, rione Santa Maria;

Verona: Centro di emigrazione, via delle Coste .

(5910)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centonovanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 25 luglio 1963.

Le prove scritte di esame del concorso a centonovanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 25 luglio 1963, avranno luogo nei giorni 14 e 15 settembre 1964, alle ore 8, presso le seguenti sedi:

Roma: Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera A fino a L;

Roma: Università degli studi (piazzale delle Scienze - Città Universitaria) aule del I biennio della Facoltà di ingegneria, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera M fino a Z;

Bari: Istituto salesiano del Redentore, via Martiri d'Otranto 65;

Bologna: Scuola d'ingegneria dell'Università degli studi, viale Risorgimento n. 2;

Cagliari: Università degli studi;

Genova: Ente nazionale addestramento lavoratori commercio (E.N.A.L.C.), via Ponte Reale n. 2 piano 4°;

Milano: Società umanitaria, via Daverio n. 7;

Padova: Ente autonomo Fiera di Padova, via Nicolò Tommaseo n. 59;

Palermo: Caserma « Ciro Scianna », 46° Reggimento fanteria, corso Calatafimi n. 1000;

Torino: Politecnico, corso Duca degli Abruzzi n. 24.

(5911)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Graduatoria di merito del concorso al posto di ufficiale sanitario di Capannori

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 252 del 28 gennaio 1963, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Capannori vacante in provincia di Lucca;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Ritenuto di dover procedere alla approvazione della graduatoria presentata dalla stessa Commissione;

Visti gli art. 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Capannori:

1. Visibelli Aldo . . . . . . punti 155,90 su 200
3. Carli Giovanni . . . . . . » 147,30 »
3. Biagioli Giuseppe . . . . . » 122,10 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 10 luglio 1964

Il medico provinciale: TEDESCHI

(5751)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.